

REGIONE PIEMONTE BU39S1 26/09/2024

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza
Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 119 e n. 120 - seduta n. 19 del 23 luglio 2024

Documento allegato



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE

Ufficio di Presidenza

Delibera n. 119/2024 - Cl. 4.5.1

Oggetto LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 1998, N. 39. PERSONALE DEGLI UFFICI DI COMUNICAZIONE. INCARICHI DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 26 OTTOBRE 2009 E DI CUI ALL'ARTICOLO 14, COMMA 3 BIS, DELLA LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 28 LUGLIO 2008. DETERMINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER L'ANNO 2024 - XII LEGISLATURA. (CM/AA)

Seduta n. 19

L'anno 2024, il giorno 23 luglio alle ore 10.55 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente NICCO, il Vice Presidente GRAGLIA, il Vice Presidente RAVETTI, i Consiglieri Segretari CAROSSO, CASTELLO, CERA.

Non sono presenti:

A relazione del Presidente NICCO

LEGGE REGIONALE 1 DICEMBRE 1998, N. 39. PERSONALE DEGLI UFFICI DI COMUNICAZIONE. INCARICHI DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE N. 25 DEL 26 OTTOBRE 2009 E DI CUI ALL'ARTICOLO 14, COMMA 3 BIS, DELLA LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 28 LUGLIO 2008. DETERMINAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE PER L'ANNO 2024 - XII LEGISLATURA. (CM/AA)

Richiamata la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 recante *"Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato"* che, all'articolo 1, comma 3 bis, prevede che l'importo complessivo annuo per il personale addetto agli Uffici di Comunicazione del Consiglio regionale non può eccedere i 675.000,00 euro;

Richiamati l'art. 12 della legge regionale n. 25 del 26 ottobre 2009 (Portavoce), l'art. 7 della legge n. 150 del 7 giugno 2000 (Portavoce), nonché l'art. 14, comma 3 bis della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008 (Figura professionale di supporto al Presidente del Consiglio regionale);

Dato atto che il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale n. 25/2009, così come modificato dall'art. 7 della legge regionale n. 1/2016, stabilisce che l'importo complessivo del trattamento economico lordo annuo e degli oneri a carico dell'Amministrazione relativi al contratto del Portavoce non può superare il limite di 100.000,00 euro;

Rilevato che con deliberazione n. 15 del 24 gennaio 2024 sono state assegnate le risorse per la spesa del personale degli Uffici di Comunicazione dell'Ufficio di Presidenza e per la spesa degli incarichi di cui agli articoli 12, comma 4, della legge regionale n. 25/2009 e 14, comma 3 bis, della legge regionale n. 23/2008, per l'anno 2024, relative alla XI legislatura, computandole sulla base del periodo 1 gennaio-14 luglio 2024 e dando atto che, in caso di durata maggiore della legislatura, le risorse sarebbero state riporzionate in aumento;

Considerato che il Consiglio regionale della XII legislatura si è insediato in data 22 luglio 2024 e che pertanto occorre rideterminare le risorse assegnate con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 15 del 24 gennaio 2024, come risulta dal prospetto allegato (**Allegato A**) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di procedere alla determinazione delle risorse per la spesa per il personale degli Uffici di Comunicazione della XII legislatura ed alla ripartizione tra i componenti dell'Ufficio di Presidenza, in proporzione al periodo 22 luglio 2024-31 dicembre 2024, secondo il prospetto allegato (**Allegato B**) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, altresì, di determinare, per l'anno 2024, il budget di spesa per gli incarichi di cui agli articoli 12, comma 4 della legge regionale n. 25/2009 e 14, comma 3 bis della legge regionale n.

23/2008, quantificato in euro 130.000,00 annui, proporzionati al periodo dal 22 luglio 2024 al 31 dicembre 2024, per un importo pari a 57.896,17;

Rilevato che ai sensi del comma 3 ter dell'art. 1 della legge regionale n. 39/1998: "Le risorse finanziarie di cui ai commi 3 e 3 bis, non utilizzate in ciascun anno sono portate in aumento delle disponibilità finanziarie per l'anno successivo con riferimento e comunque:

a) non oltre la fine del mandato del Presidente, del vice presidente e degli assessori della Giunta regionale, assegnatari delle risorse necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale;

b) non oltre la fine della legislatura per i componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assegnatari delle risorse necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale.";

L'Ufficio di Presidenza, **unanime**,

D E L I B E R A

1. di rideterminare, per le motivazioni espresse in premessa, le risorse assegnate per la XI legislatura con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 15 del 24 gennaio 2024, come risulta dal prospetto allegato (**Allegato A**) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, in relazione all'effettiva durata della legislatura;

2. di procedere alla determinazione delle risorse per la spesa per il personale degli Uffici di Comunicazione della XII legislatura ed alla ripartizione tra i componenti dell'Ufficio di Presidenza, in proporzione al periodo 22 luglio-31 dicembre 2024, secondo il prospetto allegato (**Allegato B**) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

3. di determinare, per l'anno 2024, il budget di spesa per gli incarichi di cui agli articoli 12, comma 4 della legge regionale n. 25/2009 e 14, comma 3 bis della legge regionale n. 23/2008, quantificato in euro 130.000,00 annui, proporzionati al periodo dal 22 luglio 2024 al 31 dicembre 2024, per un importo pari a 57.896,17;

4. di dare atto che il budget è comprensivo delle risorse necessarie per gli emolumenti relativi a trasferte e missioni del

personale a tempo determinato.

ALLEGATO A)

XI^ LEGISLATURA - UFFICI DI COMUNICAZIONE - BUDGET 2024				
COMPONENTE	BUDGET ANNO 2024 Da rapportare alla durata della legislatura	BUDGET PERIODO 01GENNAIO-14LUGLIO 2024	BUDGET PERIODO 15 - 21 LUGLIO 2024	BUDGET PERIODO 01GENNAIO-21LUGLIO 2024
PRESIDENTE	289.285,34	154.917,83	5.532,78	160.450,61
VICE PRESIDENTE	120.535,25	64.548,93	2.305,32	66.854,25
VICE PRESIDENTE	120.535,25	64.548,93	2.305,32	66.854,25
CONSIGLIERE SEGRETARIO	48.213,92	25.819,48	922,12	26.741,60
CONSIGLIERE SEGRETARIO	48.213,92	25.819,48	922,12	26.741,60
CONSIGLIERE SEGRETARIO	48.213,92	25.819,48	922,12	26.741,60
TOTALI	674.997,60	361.474,13	12.909,78	374.383,91

COMPONENTE	BUDGET ANNO 2024 Da rapportare alla durata della legislatura	BUDGET PERIODO 01GENNAIO-14LUGLIO 2024	BUDGET PERIODO 15 - 21 LUGLIO 2024	BUDGET PERIODO 01GENNAIO-21LUGLIO 2024
PORTAVOCE/FIDUCIARIO	130.000,00	69.617,49	2.486,34	72.103,83

ALLEGATO B)

XII LEGISLATURA - UFFICI DI COMUNICAZIONE - BUDGET 2024		
COMPONENTE	BUDGET ANNO 2024 Da rapportare alla durata della legislatura	BUDGET PERIODO 22LUGLIO- 31DICEMBRE2024
PRESIDENTE	289.285,34	128.834,73
VICE PRESIDENTE	120.535,25	53.681,00
VICE PRESIDENTE	120.535,25	53.681,00
CONSIGLIERE SEGRETARIO	48.213,92	21.472,32
CONSIGLIERE SEGRETARIO	48.213,92	21.472,32
CONSIGLIERE SEGRETARIO	48.213,92	21.472,32
TOTALI	674.997,60	300.613,69

Delibera n. 120/2024 - Cl. 1.13.03

Oggetto DISPOSIZIONI PER LE MODALITÀ DI ELEZIONE E DI DESIGNAZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE D), E) ED F) DELLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2006, N. 30 "ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI (CAL) E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1998, N. 34 (RIORDINO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI)". (SS/LP)

Seduta n. 19

L'anno 2024, il giorno 23 luglio alle ore 10.55 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente NICCO, il Vice Presidente GRAGLIA, il Vice Presidente RAVETTI, i Consiglieri Segretari CAROSSO, CASTELLO, CERA.

Non sono presenti:

A relazione del Presidente NICCO

DISPOSIZIONI PER LE MODALITÀ DI ELEZIONE E DI DESIGNAZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE D), E) ED F) DELLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2006, N. 30 "ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI (CAL) E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1998, N. 34 (RIORDINO DELLE

Premesso che gli articoli 88 e 89 dello Statuto della Regione Piemonte prevedono l'istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL), quale organo di consultazione tra la Regione e il sistema delle Autonomie locali;

Rilevato che la legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)", come da ultimo modificata dalla l.r. 8/2016, prevede, all'articolo 2, comma 1 che il CAL è composto da:

“a) i presidenti delle province della Regione o, se ricoprono una delle cariche di cui alla lettera g), dai vicepresidenti;
b) il sindaco della città metropolitana o, se ricopre una delle cariche di cui alla lettera g), dal vicesindaco;
c) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia o, se ricoprono una delle cariche di cui alle lettere a), b) e g), dai vicesindaci;
d) 2 presidenti di unioni montane;

e) 3 rappresentanti di comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, di cui 2 rappresentanti di comuni montani;
f) 3 rappresentanti di comuni o di unioni di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di cui 1 rappresentante di comuni montani e 1 rappresentante di comuni con popolazione compresa tra 15.000 e 30.000 abitanti;
g) i presidenti regionali delle associazioni rappresentative degli enti locali piemontesi, se non ricoprono una delle cariche di cui alle lettere d), e) ed f)”;

Considerato che l'articolo 7 (Durata in carica, rinnovo, decadenza e surroga) stabilisce, al comma 1, che *“Il CAL rimane in carica quanto il Consiglio regionale”* e l'articolo 5 (Rinnovo del CAL), al comma 1 che *“Le operazioni per il rinnovo del CAL si svolgono entro centoventi giorni dalle intervenute elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale”*;

Rilevata, pertanto, la necessità di procedere alla ricostituzione del CAL in considerazione dell'avvio della nuova legislatura, a seguito delle consultazioni per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, svoltesi in data 8 e 9 giugno 2024;

Rilevato che, al fine di procedere alla ricostituzione del CAL, l'articolo 4, commi 1 e 2 della l.r. 30/2006, definisce le modalità di elezione e di designazione dei membri non di diritto di cui alle

lettere d), e) ed f) del già citato articolo 2, comma 1 della stessa legge, attraverso la costituzione di due assemblee, quella dei presidenti delle unioni montane e quella dei presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali;

Considerato, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 30/2006 prevede che le modalità di costituzione e svolgimento delle assemblee di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, nonché le modalità di predisposizione delle designazioni e delle graduatorie ai fini delle eventuali surroghe siano definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

L'Ufficio di Presidenza, ***unanime***,

D E L I B E R A

di approvare l'**Allegato** relativo a: "Disposizioni per le modalità di elezione e di designazione dei membri del Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed f) della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali))".

ALLEGATO PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (RICOSTITUZIONE CAL)

Disposizioni per le modalità di elezione e di designazione dei membri del Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e) ed f) della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

CAPO I

ELEZIONE DEI PRESIDENTI DI UNIONI MONTANE, DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA D), L.R. 30/2006

Art. 1

(Elezione dei presidenti delle unioni montane)

1. I presidenti delle unioni montane componenti del Consiglio delle autonomie locali, di seguito denominato CAL, sono eletti, ai sensi della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 - Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), con voto diretto, libero e segreto, da un'assemblea costituita dai presidenti delle unioni montane, convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente del Consiglio regionale.
2. Il Presidente del Consiglio regionale stabilisce, con decreto, la data e il luogo di convocazione dell'assemblea e ne dà comunicazione, ove possibile via posta certificata, presso la sede dell'unione montana ovvero del comune dove i soggetti interessati svolgono il loro mandato.

Art. 2

(Costituzione dell'assemblea)

1. In caso di impossibilità a partecipare all'assemblea di cui all'articolo 1, comma 1, il presidente dell'unione montana può delegare un altro presidente a rappresentarlo.
2. La delega deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio delle autonomie locali, non oltre l'inizio dell'assemblea, con le modalità e i termini indicati nella lettera di convocazione del Presidente del Consiglio regionale. Sono escluse le deleghe trasmesse successivamente o con modalità differenti.
3. L'assemblea è regolarmente costituita con la maggioranza dei presidenti delle unioni montane, comprensiva dei soggetti deleganti.
4. Se l'assemblea non risulta regolarmente costituita, il Presidente del Consiglio regionale fissa una nuova data per le elezioni, da svolgersi entro i quindici giorni successivi.
5. L'assemblea delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei presenti.

Art. 3

(Presentazione delle candidature delle unioni montane)

1. Si possono candidare unicamente i presidenti delle unioni montane in carica.
2. Le candidature sono presentate in apertura della seduta:
 - a) personalmente da chi si candida;
 - b) da un soggetto proponente. In tal caso, chi è candidato può anche non essere presente alla seduta, fermo restando la presentazione della dichiarazione di accettazione di candidatura.

3. Il Presidente del Consiglio regionale raccoglie le candidature, ne verifica la ricevibilità e predispone l'elenco dei candidati, i cui nomi sono riportati seguendo l'ordine alfabetico.
4. Se non sono presentate almeno due candidature, il Presidente del Consiglio regionale fissa una nuova data per l'elezione da svolgersi entro quindici giorni e scioglie la seduta.

Art. 4

(Svolgimento dell'assemblea)

1. Il voto è espresso a scrutinio segreto mediante l'indicazione su apposita scheda del cognome o del nome e cognome di un solo candidato. In caso di omonimia è necessario indicare nome e cognome, pena l'annullamento del voto.
2. Il Presidente del Consiglio regionale provvede alla chiamata dei votanti e allo spoglio delle schede. Per le operazioni di spoglio il Presidente si avvale di due tra i presenti per svolgere la funzione di scrutatore.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, concluso lo spoglio dei voti, predispone la graduatoria, in ordine decrescente, di chi ha conseguito voti, anche ai fini della surroga di cui all'articolo 5.
4. E' eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletta la persona più anziana di età.
5. Al termine delle operazioni di voto il Presidente del Consiglio regionale comunica all'assemblea i nominativi dei presidenti eletti.
6. In caso di mancata elezione di uno o di entrambi i membri, il Presidente del Consiglio regionale può disporre una immediata nuova votazione ovvero fissare una nuova data per l'elezione da svolgersi entro i quindici giorni successivi.
7. In caso di immediata nuova votazione ovvero di riconvocazione dell'assemblea, fatto salvo l'eventuale componente già eletto, possono essere presentate ulteriori candidature con le modalità di cui all'articolo 3.
8. Il verbale di ogni seduta, redatto in forma sintetica, viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale, da chi ha svolto la funzione di scrutatore nonché dal funzionario verbalizzante e viene trasmesso per opportuna conoscenza a tutti i presidenti delle unioni montane.

Art. 5

(Decadenza e surroga)

1. In sostituzione dei membri dichiarati decaduti, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della l.r. 30/2006, è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio regionale, il primo dei non eletti.
2. In caso di esaurimento della graduatoria per la surroga, il Presidente del Consiglio regionale convoca l'assemblea per nuove elezioni ai fini della ricostituzione della graduatoria.

CAPO II

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI COMUNI E UNIONI DI COMUNI, DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERE E) ED F), DELLA L.R. 30/2006.

Art. 6

(Rappresentanti dei comuni e delle unioni dei comuni)

1. I rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), della l.r. 30/2006 sono designati, per i comuni, tra sindaci, assessori, consiglieri comunali in carica e, per le unioni dei comuni, tra presidenti, componenti della giunta, consiglieri, di cui:
 - a) 3 rappresentanti di comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, di cui 2 rappresentanti di comuni montani;
 - b) 3 rappresentanti di comuni o di unioni di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di cui 1 rappresentante di comuni montani e 1 rappresentante di comuni con popolazione compresa tra 15.000 e 30.000 abitanti.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la popolazione dei comuni è calcolata sulla base dei dati ufficiali dell'ultimo censimento ISTAT.
3. Ai fini dell'individuazione dei comuni montani si fa riferimento alla deliberazione del Consiglio regionale 12 maggio 1988, n. 826-6658 (Classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura).

Art. 7 *(Assemblea)*

1. I rappresentanti dei comuni e delle unioni dei comuni sono designati da un'assemblea, convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio regionale, composta dai presidenti di ANCI, ANPCI, ALI Piemonte, UNCEM, UPI o da un soggetto da loro delegato.
2. I soggetti delegati di cui al comma 1 sono muniti di delega scritta a firma del presidente dell'associazione di appartenenza.

Art. 8 *(Convocazione)*

1. Il Presidente del Consiglio regionale convoca i membri dell'assemblea di cui all'articolo 7, tramite posta elettronica certificata, presso la sede del Consiglio regionale, invitandoli a presentare in apertura della seduta gli elenchi di cui all'articolo 9.

Art. 9 *(Elenchi dei candidati)*

1. Ciascuna associazione approva, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della l.r. 30/2006, un elenco comprendente non meno di quattordici e non più di venti candidati di entrambi i sessi nella percentuale minima di un terzo (con arrotondamento all'unità superiore), con le relative accettazioni di candidatura.
2. A fianco del nominativo di ogni candidato è indicata la tipologia di comune o di unione di comune:
 - A - comuni montani con popolazione inferiore o uguale a 5000 abitanti;
 - B - comuni non montani con popolazione inferiore o uguale a 5000 abitanti;
 - C - comuni montani con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
 - D - comuni o unioni di comuni non montani con popolazione superiore a 5000 abitanti;
 - E - comuni o unioni di comuni non montani con popolazione compresa tra 15.000 e 30.000 abitanti.

Art. 10 *(Svolgimento della seduta)*

1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre presidenti regionali delle associazioni degli enti locali o dai soggetti da loro delegati.

2. Se non si perviene alla regolare costituzione dell'assemblea, il Presidente del Consiglio regionale la riconvoca entro quindici giorni.
3. In apertura di seduta, i membri dell'assemblea presenti depositano gli elenchi e le relative deliberazioni di approvazione dei medesimi, nonché le accettazioni delle candidature. Il Presidente del Consiglio ne verifica la regolarità.
4. Se i componenti presenti non depositano gli elenchi ai sensi di quanto previsto dal comma 3, il Presidente fissa un termine per la presentazione degli elenchi mancanti e riaggiorna la seduta entro quindici giorni.
5. Se gli elenchi contengono un numero di candidati inferiore a quello prescritto dall'articolo 9, comma 1, o non comprendono candidati di entrambi i sessi nella percentuale minima di un terzo, il Presidente fissa un termine per la regolarizzazione degli elenchi, riaggiornando la seduta entro quindici giorni.
6. Se gli elenchi contengono un numero di candidati superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 1, il Presidente li riduce al limite prescritto, cancellando gli ultimi nomi in eccesso e verifica il rispetto della percentuale minima di un terzo di candidati di entrambi i sessi.
7. Il Presidente del Consiglio regionale verifica la regolarità degli elenchi presentati e delle accettazioni delle candidature.
8. Sulla base degli elenchi di cui all'articolo 9, l'assemblea procede alle designazioni e predispone anche le graduatorie, una per ciascuna categoria, ai fini della surroga dei membri decaduti di cui all'articolo 7 della l.r. 30/2006.
9. L'assemblea consegna al Presidente del Consiglio regionale le designazioni e le graduatorie, sottoscritte da chi è presente.
10. Il verbale della seduta, redatto in forma sintetica, viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio regionale, dai membri dell'assemblea presenti e dal funzionario verbalizzante.

Art. 11

(Seconda seduta)

1. Se l'assemblea non perviene, nel corso della prima seduta, a una o più designazioni di cui all'articolo 6, comma 1, il Presidente del Consiglio regionale la convoca in seconda seduta entro quindici giorni.
2. Le designazioni mancanti sono effettuate solamente sulla base degli elenchi presentati in apertura della prima seduta.
3. Se l'assemblea non perviene, nel corso della seconda seduta, a una o più designazioni, il Presidente del Consiglio regionale sorteggia tutti i componenti mancanti in ciascuna categoria tra i candidati degli elenchi presentati.

Art. 12

(Sorteggio delle graduatorie ai fini della surroga)

1. Se l'assemblea perviene alle designazioni ma non predispone una o più graduatorie per la surroga dei membri decaduti, il Presidente del Consiglio regionale, prima della conclusione della seduta, provvede alla loro definizione tramite sorteggio dei candidati compresi negli elenchi di cui all'articolo 9.
2. Le graduatorie formate ai sensi del comma 1, per ciascuna categoria, sono definite secondo l'ordine del sorteggio.

Art. 13

(Surroga dei componenti designati)

1. In caso di decadenza del membro designato ai sensi del presente Capo, il Presidente del Consiglio regionale procede alla sua surroga ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l.r. 30/2006, con il primo della relativa graduatoria.
2. In caso di esaurimento di una o più graduatorie per la surroga, il Presidente del Consiglio regionale convoca l'assemblea di cui all'articolo 7, comma 1, alla quale partecipano tutte le associazioni anche se non rappresentano le categorie cui appartengono i membri da designare.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 14

(Norma finale)

1. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, il Presidente del Consiglio regionale ha facoltà di assumere le necessarie decisioni.